



# CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

## *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022*

<b>Oggetto:</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA PER LA REGOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA' CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI</b>
-----------------	---

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese **Aprile** alle ore **20:45** nella sala di rappresentanza - Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA		X	SALVIONI EDOARDO MARIO	X	
SINOPOLI CARMELO	X		PEREZ GILA MONICA	X	
SALA RICCARDO	X		ZANANTONI PIETRO	X	
TOBALDINI DANIELA	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		VILLA FRANCESCA	X	
LAURIA FRANCESCO	X		CAROZZI ROBERTO	X	
SALVIONI ELENA	X		DE NICOLA DANIELA	X	
MALAVASI MAURIZIO	X		IUCOLINO CRISTIAN	X	
NEGRI CLAUDIO CESARE		X			

Presenti: 15      Assenti: 2

Assume la presidenza **il Presidente del Consiglio** Ddott. Carmelo Sinopoli.

Partecipa **il Segretario Generale** Dott.ssa Giovanna Italiano.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA PER LA REGOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA' CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205 (*Legge di bilancio 2018*), al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, attribuisce all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ampie funzioni di regolazione e controllo in materia di ciclo di rifiuti, tra le quali la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”*;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, è stato approvato da ARERA il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), con il quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025, da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2022;
- con deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, ARERA ha approvato il Testo Unico della *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF)*, attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio:
  - per la qualità contrattuale:
    - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
    - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
    - c) Punti di contatto con l'utente;
    - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
    - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
    - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
  - per la qualità tecnica:
    - a) Continuità e regolarità del servizio;
    - b) Sicurezza del servizio;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 3.1 del TQRIF, che testualmente recita: *“Entro il 31.03.2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

**PRECISATO** CHE la scadenza del 31.03.2022 non è da considerarsi perentoria, in quanto la scelta del quadrante in cui posizionarsi per la qualità ha effetti economici diretti sul Piano Economico Finanziario e dovrà, quindi, essere compiuta parallelamente all'approvazione del PEF;

**RILEVATI** tutti gli obblighi posti dalla citata deliberazione n. 363/2021 di ARERA in capo all'Ente Territorialmente Competente e valutato che le scelte compiute da quest'ultimo potranno avere un impatto determinante all'interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2 relativamente al periodo 2022-2025;

**VISTO** l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 di ARERA, che:

- definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;
- precisa che, nel caso risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente - ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di Piano Economico Finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità;

**CONSIDERATO CHE** in Lombardia l'Ente Territorialmente Competente è il Comune, in quanto la Regione non ha costituito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) né ha individuato chi debba svolgerne le funzioni;

**OSSERVATO CHE** le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per l'ordinamento dell'ente locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo;

**PRESO ATTO** di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021, all'art. 2, commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come componente di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;

**CONSIDERATO**, altresì, che solo la scelta tempestiva dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'arti. 3.1 del TQRIF consentirà una valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 01.01.2023;

**VALUTATI:**

- il livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio in essere, che è, peraltro, prossimo alla scadenza, e considerata la complessità di tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità per un periodo regolatorio non limitato alla singola annualità bensì esteso fino al 31.12.2025;
- le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati;

**RITENUTO**, per tutti i motivi sopra esposti, di dover provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, individuando come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo minimo”;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico

Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Durante la discussione esce dall'aula il Consigliere Zanantoni – Forza Italia, per cui i presenti risultano in numero di 14.**

**VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 14

Previo scomputo degli astenuti: n. 5 (Vantellino: Gruppo Consiliare FI;  
Villa-Carozzi-De Nicola: Gruppo Consiliare Lega;  
Iucolino: Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle)

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

## **DELIBERA**

1. **DI DETERMINARE** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 15/2022/R/rif, come meglio specificato nella scheda tecnica Allegato 1) destinata a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

## **INDI**

**VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 14

Previo scomputo degli astenuti: n. 5 (Vantellino: Gruppo Consiliare FI;  
Villa-Carozzi-De Nicola: Gruppo Consiliare Lega;  
Iucolino: Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle)

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari: n. 0

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 2 del 29.04.2022.

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dott. Carmelo Sinopoli  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna Italiano  
*(sottoscritto digitalmente)*

---